



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Assicurazione Viaggi

Sezioni Assistenza | Bagaglio | Perdita di Servizi
Ritardi | Annullamento Viaggio

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto



Vittoria
Assicurazioni

Sezioni Assistenza, Bagaglio, Perdita di Servizi, Ritardi, Annullamento Viaggio

1 - Glossario	pag. 6
2 - Condizioni Sezione Assistenza	pag. 8
3 - Condizioni Sezione Bagaglio	pag. 16
4 - Condizioni Sezione Perdita di Servizi	pag. 19
5 - Condizioni Sezione Ritardi	pag. 22
6 - Condizioni Sezione Annullamento Viaggio	pag. 23
7 - Esclusioni	pag. 27

Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

T
A
B
E
L
L
A

D
I

S
I
N
T
E
S
I

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
SEZIONE ASSISTENZA				
Rientro sanitario	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 150.000,00
Rientro della salma	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 50.000,00
Viaggio di un familiare	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 500,00
Viaggio di un familiare: spese di soggiorno	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 75,00 al giorno per un totale complessivo di euro 750,00
Spese di prolungamento del soggiorno	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 750,00 massimale complessivo per tutti i richiedenti
Anticipo spese di prima necessità	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 2.000,00
Interprete all'estero	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 1.000,00
Traduzione cartella clinica	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 500,00
Anticipo cauzione penale all'estero	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 3.500,00
Autista a disposizione	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 200,00
Invio elettricista	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 100,00
Invio di un fabbro	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 100,00
Invio di guardia giurata	2.2	Non previsto	Non prevista	massimo 10 ore di sorveglianza
Invio idraulico	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 100,00
Viaggio di Andata: Traino veicolo	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 130,00
Viaggio di Andata: Taxi o altro mezzo	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 200,00
Viaggio di Andata: Custodia veicolo	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 100,00

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Viaggio di Ritorno: Traino veicolo ritorno	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 130,00
Viaggio di Ritorno: Custodia veicolo, ritorno	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 100,00

SEZIONE BAGAGLIO

Furto, Incendio, perdita e danni al Bagaglio	3.2	Non previsto	Non prevista	euro 1.000,00 con massimo esborso per la totalità dei partecipanti al medesimo viaggio di euro 15.000,00 per ciascun sinistro
Furto, Incendio, perdita e danni al Bagaglio: forme copertura "Viaggi", "Viaggi sulla Neve", e "Viaggi - Soggiorni Prolungati"	3.2	Non previsto	Non prevista	fino a 22 giorni: 1 sinistro indennizzabile fino a 60 giorni: 2 sinistri indennizzabile fino a 6 mesi: 3 sinistri indennizzabile fino a 12 mesi: 4 sinistri indennizzabile
Furto, Incendio, perdita e danni al Bagaglio: forme copertura "Viaggi Gruppo" e "Vacanze sulla Neve Gruppi"	3.2	Non previsto	Non prevista	qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più assicurati: euro 1.000,00 per assicurato e complessivamente euro 50.000,00
Furto, Incendio, perdita e danni al Bagaglio: Macchine e materiale fotografico, radiofonico, per la registrazione del suono e dell'immagine, lettori musicali, MP3/MP4, lettori CD e DVD, computer, tablet, binocoli, telescopi, nonché i relativi accessori	3.2	Non previsto	Non prevista	50% della somma assicurata.
Furto, Incendio, perdita e danni al Bagaglio: Borse da viaggio e valige utilizzate come contenitori degli effetti personali	3.2	Non previsto	Non prevista	euro 100,00 per assicurato
Furto, Incendio, perdita e danni al Bagaglio: Borse da viaggio e valige utilizzate come contenitori degli effetti personali: forme copertura "Viaggi Gruppo" e "Vacanze sulla Neve Gruppi"	3.2	Non previsto	Non prevista	qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più assicurati: euro 100,00 per assicurato e complessivamente euro 5.000,00
Ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati	3.2	Non previsto	Non prevista	euro 150,00 per persona assicurata

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati: forme copertura "Viaggi Elite" e "Viaggi Elite - Soggiorni Prolungati"	3.2	Non previsto	Non prevista	euro 300,00 per persona assicurata
Ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati: forme copertura "Viaggi Gruppo" e "Vacanze sulla Neve Gruppi"	3.2	Non previsto	Non prevista	qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più assicurati: euro 150,00 per assicurato e complessivamente euro 1.500,00
Rimborso delle spese di spedizione di oggetti dimenticati o rubati durante il Viaggio	3.2	Non previsto	Non prevista	euro 125,00
Rimborso delle spese di spedizione di oggetti dimenticati o rubati durante il Viaggio: forme copertura "Viaggi Gruppo" e "Vacanze sulla Neve Gruppi"	3.2	Non previsto	Non prevista	qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più assicurati: euro 125 per assicurato e complessivamente euro 1.250,00

SEZIONE PERDITA DI SERVIZI

Rimborso di vacanze non godute	4.1	Non previsto	Non prevista	fino a 22 giorni: 1 sinistro indennizzabile fino a 60 giorni: 2 sinistri indennizzabile fino a 6 mesi: 3 sinistri indennizzabile fino a 12 mesi: 4 sinistri indennizzabile euro 1.000,00 con massimo esborso per la totalità dei partecipanti al medesimo viaggio di euro 15.000,00 per ciascun sinistro
Rimborso di vacanze non godute: rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva	4.1	Non previsto	Non prevista	euro 300,00 per assicurato con il limite di euro 35,00 al giorno per rimborso dello skipass, di euro 25,00 al giorno per rimborso delle lezioni di sci, snowboard o pattinaggio e di euro 15,00 al giorno per il noleggio delle attrezzature sportive fino a 22 giorni: 1 sinistro indennizzabile fino a 60 giorni: 2 sinistri indennizzabile fino a 6 mesi: 3 sinistri indennizzabile fino a 12 mesi: 4 sinistri indennizzabile massimo indennizzo per la totalità dei partecipanti al medesimo viaggio di euro 3.000,00 per ciascun sinistro

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
--	-----------------------	--	--	---

SEZIONE RITARDI

Ritardo del viaggio	5.1	Non previsto	Non prevista	euro 50,00 per ogni 6 ore di ritardo con il massimo di euro 300,00 per sinistro fino a 22 giorni: 1 sinistro indennizzabile fino a 60 giorni: 2 sinistri indennizzabile fino a 6 mesi: 3 sinistri indennizzabile fino a 12 mesi: 4 sinistri indennizzabile massimo indennizzo per la totalità dei partecipanti al medesimo viaggio di euro 15.000,00 per ciascun sinistro
---------------------	-----	--------------	--------------	--

SEZIONE ANNULLAMENTO

Spese annullamento viaggio	6.1	Non previsto	Non prevista	euro 15.000,00 per transazione
Spese annullamento viaggio: "Viaggi Gruppi" e "Vacanze sulla Neve Gruppi"	6.1	Non previsto	Non prevista	euro 30.000,00 per transazione
Rimborso penale in caso di malattia, infortunio o decesso : dell'Assicurato o di un suo familiare; del contitolare dell'azienda o dello studio associato; della persona incaricata di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap durante il viaggio e/o soggiorno.	6.2	10% col minimo di euro 50,00	Non prevista	Non previsto
Rimborso penale in caso di malattia dell'assicurato la cui età è inferiore ai 48 mesi	6.2	10% col minimo di euro 50,00	Non prevista	Non previsto

1 - Glossario

Bagaglio: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature elettroniche (foto-cine-ottiche, audio, PC) di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il Viaggio.

Compagno di Viaggio: persona iscritta al Viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato e assicurata con la medesima Polizza.

Difetto fisico: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica del Contraente/Assicurato e dei suoi Familiari conviventi, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère" (fratellastro), "demi-soeur" (sorellastra), nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti di primo grado dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Furto: È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).

Franchigia: la somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente.

Gessatura: l'applicazione di apparecchiatura gessata, oppure la contenzione con fasce rigide o apparecchi ortopedici esterni di materiale vario, purché immobilizzanti ed inamovibili, la necessità dei quali venga stabilita da Medici-Chirurghi.

Guasto: danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente: il Sinistro occorso non volutamente al Veicolo in circolazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il

Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini, le case di riposo.

Malattia Improvvisa: Malattia di acuta insorgenza i cui sintomi non siano la conseguenza di una malattia cronica o di una Malattia Preesistente.

Malattia Preesistente: la patologia e le condizioni mediche a essa correlate i cui sintomi si siano manifestati nei 5 (cinque) anni precedenti la data di inizio della copertura, di cui l'Assicurato o i suoi familiari avrebbero dovuto presumibilmente essere a conoscenza, a prescindere dal fatto di essere state o meno diagnosticate o curate.

Malformazione: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.

Rapina: è colpevole del reato di rapina chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (art. 628 del Codice Penale).

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua Dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura.

Scippo: furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona capi di vestiario, pellicce ed oggetti personali, compresi oggetti pregiati, preziosi e denaro.

Scoperto: la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di Polizza che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Transazione: la pratica che fa riferimento ad un insieme di persone assicurate con l'Impresa per il medesimo Viaggio e nel medesimo periodo.

Vettore: compagnie adibite al trasporto pubblico di persone e/o cose quali compagnie aeree, ferroviarie, di navigazione e pullman/autobus.

2 - CONDIZIONI SEZIONE ASSISTENZA

2.1 – Decorrenza e operatività delle Prestazioni Assistenza

Le Prestazioni di cui alla presente Sezione:

- decorrono dal momento dell'inizio del Viaggio;
- sono operative **fino al termine del Viaggio stesso**, ma comunque **non oltre la scadenza della Polizza**, ove antecedente al termine del Viaggio;
- sono prestate nei limiti previsti in relazione al luogo ove si è verificato l'Evento, sempreché questo sia previsto tra le destinazioni.

2.2 – Disposizioni e limitazioni specifiche per Assistenza

Le Prestazioni di Assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che l'Impresa e la Struttura Organizzativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea in classe economica;
- treno ordinario in prima classe;
- traghetto.

La Struttura Organizzativa ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di Viaggio non utilizzati, alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro.

L'Impresa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito.

L'Impresa non è tenuta a pagare Indennizzi/Rimborsi in sostituzione delle Prestazioni di Assistenza dovute.

Prestazioni Assistenza

1) Informazioni e consigli per viaggiare

La Struttura Organizzativa, su semplice richiesta telefonica dell'Assicurato, tramite la propria equipe fornirà informazioni relativamente a:

- vaccinazioni o profilassi da eseguire per i viaggi in paesi tropicali;
- medici o centri specializzati in medicina tropicale e infettivologia;
- assistenza sanitaria all'estero, trattati di reciprocità con paesi UE ed extra UE;
- ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura;
- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni;
- consigli sull'espletamento delle pratiche, uffici competenti;

- documentazione necessaria per recarsi presso il luogo di destinazione del Viaggio, quale visti, certificati medici, documenti di identità, documenti di viaggio per minori, autorizzazioni all'espatrio, documenti per attraversamento frontiere;
- coperture assicurative per veicoli necessarie per la circolazione nel luogo di destinazione del Viaggio.

La prestazione è operante da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

La richiesta deve pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del Viaggio.

In ogni caso la prestazione non deve intendersi sostitutiva alle informazioni reperibili dagli organi ufficiali.

2) Rientro sanitario

La Struttura Organizzativa effettua il rientro sanitario dell'Assicurato colpito da Infortunio o Malattia Improvvisa durante il Viaggio:

- dall'Istituto di Cura di pronto soccorso o di primo Ricovero ad un Istituto di Cura meglio attrezzato;
- dall'Istituto di Cura di pronto soccorso all'Istituto di Cura adeguatamente attrezzato più vicino alla Residenza dell'Assicurato.

La Struttura Organizzativa effettua il rientro sanitario, previo accordo tra i medici curanti, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo:

- dell'aereo sanitario nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali;
- dell'aereo di linea "appositamente attrezzato" (da intendersi con accompagnamento medico e/o infermieristico) per tutti gli altri casi.

L'Impresa tiene a proprio carico tutte le spese fino al **Massimale di € 150.000,00**.

Il rientro sanitario non viene predisposto per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del Viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione.

3) Rientro della salma

In caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa tiene a proprio carico le spese di trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, con esclusione delle spese funerarie, d'inumazione, tumulazione, cremazione o simili, fino ad un **Massimale di € 50.000,00**.

4) Rientro fino a due Compagni di Viaggio assicurati

La Struttura Organizzativa predispone direttamente il rientro al luogo di Residenza di due Compagni di Viaggio, mettendo a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe.

L'Impresa tiene a proprio carico le relative spese, a seguito di:

- rientro sanitario dell'Assicurato organizzato dalla Struttura Organizzativa;
- decesso dell'Assicurato.

La Prestazione è erogata a condizione che entrambi i Compagni di Viaggio siano assicurati.

5) Rientro accompagnato di figli minori o portatori di handicap

In caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di Malattia Improvvisa, Infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap con lui in Viaggio ed assicurati, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un Familiare un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe andata e ritorno per raggiungere i figli minori o portatori di handicap ed i biglietti aerei e/o ferroviari di classe economica per ricondurli alla Residenza in Italia.

6) Viaggio di un Familiare

La Struttura Organizzativa mette a disposizione di un Familiare o ad una persona indicata dall'Assicurato, residente in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o Svizzera, alternativamente, un biglietto aereo in classe economica, un biglietto ferroviario ordinario di prima classe, un biglietto per trasferimento in nave o in pullman, di andata e ritorno, per recarsi dall'Assicurato ricoverato in Istituto di Cura con una prognosi di degenza superiore a:

- 48 ore se minorenne o portatore di handicap;
- 3 giorni negli altri casi.

Qualora il Familiare o la persona indicata volesse utilizzare altro mezzo di trasporto rispetto a quelli messi a disposizione dalla Struttura Organizzativa, l'Impresa terrà a proprio carico il costo del trasferimento, andata e ritorno, fino ad un importo massimo di € 500,00.

Verranno rimborsate le spese di soggiorno della persona fino ad un **Massimale di € 75,00 al giorno per un totale complessivo di € 750,00.**

7) Spese di prolungamento del soggiorno

L'Impresa, per tramite della Struttura Organizzativa, rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato, dai suoi Familiari assicurati con la medesima Assicurazione o da un Compagno di Viaggio fino ad un **Massimale complessivo per tutti i richiedenti di € 750,00**, qualora l'Assicurato per Malattia Improvvisa o Infortunio, od a seguito di Furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita (**purché regolarmente denunciati alle Autorità locali**):

- non sia in grado di rientrare;
- non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del Viaggio già prenotate;
- sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno.

8) Rientro dell'Assicurato convalescente

La Struttura Organizzativa predispone direttamente il rientro al luogo di Residenza dell'Assicurato convalescente a seguito di un Ricovero in Istituto di Cura e di un Compagno di Viaggio, in una data e con un mezzo diversi da quelli inizialmente previsti, mettendo a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe, tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese.

9) Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio, Malattia Improvvisa o a causa di Furto, rapina, Scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, l'Impresa, per tramite della Struttura Organizzativa, provvederà ad anticipargli l'importo **massimo di € 2.000,00**.

La Prestazione viene garantita a condizione che l'Assicurato fornisca adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

In caso di Furto, Rapina, Scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento l'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità del luogo in cui soggiorna.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 1 mese dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

10) Protezione carte di credito

In caso di Furto o smarrimento delle carte di credito l'Assicurato, contattando la Struttura Organizzativa, verrà messo in contatto con gli istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco.

Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura di blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.

11) Rientro anticipato per Ricovero, incidente o decesso di un Familiare o gravi danni alla Residenza o all'ufficio dell'Assicurato

Qualora l'Assicurato dovesse interrompere il Viaggio in seguito a:

- decesso/Ricovero d'urgenza del coniuge/convivente more uxorio o di proprio parente o affine fino al terzo grado o, in caso di convivenza more uxorio, di proprio parente fino al terzo grado o di parenti del convivente fino al secondo grado;
- gravi danni materiali alla propria abitazione di Residenza o al locale, utilizzato a scopo professionale, nel quale l'Assicurato eserciti la libera professione o impresa e per i quali la sua presenza sia indispensabile ed insostituibile, causati da Incendio, **a patto che sia necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco**, Furto denunciato alle forze dell'ordine o allagamento grave, **purché l'Evento si sia manifestato posteriormente alla sua partenza**

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe, tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese, dal luogo in cui si trova l'Assicurato a quello della sepoltura/Ricovero in Italia o alla propria Residenza.

12) Interprete a disposizione all'estero

La Struttura Organizzativa predispose il servizio di interprete per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in Istituto di Cura, a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi, fino ad un **Massimale di € 1.000,00.**

13) Traduzione della cartella clinica

Qualora l'Assicurato lo richieda, la Struttura Organizzativa provvede, in caso di Ricovero ospedaliero, a tradurre (dall'inglese all'italiano o viceversa) la cartella clinica.

La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003; la Struttura Organizzativa organizza il servizio e fornisce il documento tradotto all'Assicurato, o al suo medico di fiducia, **nel termine normale di 15 giorni feriali, e comunque con un massimo di 40 giorni feriali, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un Massimale di € 500,00.**

14) Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero, la Struttura Organizzativa fornirà un servizio di Assistenza **dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.**

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su:

- loro composizione;

- equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio;
- posologie consigliate dalle Case farmaceutiche;
- eventuali controindicazioni.

15) Invio di messaggi urgenti

La Struttura Organizzativa provvede, tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese, all'invio di messaggi urgenti da parte dell'Assicurato a persone residenti in Italia.

16) Consulenza medica telefonica

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, la Struttura Organizzativa fornirà un servizio di Assistenza medica **dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.**

Si precisa che **tale Prestazione non fornisce diagnosi ed è basata sulle dichiarazioni dell'Assicurato e sulle informazioni da lui fornite a distanza.**

Sulla base delle informazioni acquisite e delle indicazioni fornite dal medico contattato tramite il presente servizio, la Struttura Organizzativa valuterà l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza contrattualmente previste.

17) Invio di un medico generico o di un autoambulanza in Italia (a seguito di Consulenza medica)

Se dopo una Consulenza medica telefonica (Prestazione Assistenza 16) l'Assicurato avesse bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, tenendo l'Impresa le spese a proprio carico, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte dei medici ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La Prestazione viene fornita dalle ore 20,00 alle ore 8,00, da lunedì al venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e i giorni festivi.

18) Segnalazione di un medico specialista all'estero (a seguito di Consulenza medica)

Se dopo una Consulenza medica telefonica (Prestazione Assistenza 16), l'Assicurato avesse bisogno di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa gli indicherà il nominativo dello specialista più vicino, compatibilmente con le disponibilità locali.

19) Anticipo della cauzione penale all'estero

Se l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente e immediatamente l'Impresa, per tramite della Struttura Organizzativa, provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale fino ad un **importo massimo complessivo di € 3.500,00.**

La Prestazione viene garantita a condizione che l'Assicurato fornisca adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 1 mese dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

20) Invio di medicinali urgenti all'estero

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa necessita urgentemente, secondo parere del medico curante, di **specialità medicinali** che sono **commercializzate in Italia ma irreperibili sul posto**, la Struttura Organizzativa provvederà a inviarle con il mezzo più rapido (tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali).

Restano a carico dell'Assicurato i costi dei prodotti medicinali stessi.

21) Autista a disposizione (solo per veicoli inferiori a 35 quintali)

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio, non fosse in condizione di guidare il veicolo e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione **un autista** per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri **fino alla Residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.**

In alternativa, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe.

L'Impresa tiene a proprio carico le spese dell'autista o del biglietto fino ad un Massimale di € 200,00.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e a eventuali pedaggi.

22) Informazioni sulla degenza

Qualora l'Assicurato fosse ricoverato sul luogo del Sinistro presso un Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa provvederà ad **aggiornare i Familiari a casa** (in seguito a loro specifica richiesta) relativamente alle condizioni di salute dello stesso, fornendo le notizie cliniche di cui è a conoscenza, **previa acquisizione della liberatoria firmata dall'Assicurato.**

“Casa protetta”

Qualora si renda necessario un intervento urgente presso l'abitazione di Residenza in Italia dell'Assicurato durante il Viaggio e l'Assicurato non possa provvedervi direttamente, la Struttura Organizzativa organizza ed eroga, alla presenza presso la Residenza dell'Assicurato di una persona di fiducia da lui incaricata, le seguenti Prestazioni:

23) Invio di un elettricista:

per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, **non procrastinabili**, direttamente causati da un guasto dell'impianto elettrico che blocchi l'erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di Incendio.

L'Impresa tiene a proprio carico i costi relativi al diritto di chiamata e alla prima ora di manodopera **sino alla concorrenza di un Massimale pari a € 100,00.**

24) Invio di un fabbro:

per interventi urgenti conseguenti a Furto o tentato Furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione di Residenza.

L'Impresa tiene a proprio carico i costi relativi al diritto di chiamata e alla prima ora di manodopera **sino alla concorrenza di un Massimale di € 100,00.**

25) Invio di una guardia giurata:

per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per Furto o tentato Furto.

L'Impresa tiene a proprio carico il relativo costo **sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza.**

26) Invio di un idraulico:

per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione di Residenza che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile.

L'Impresa tiene a proprio carico i costi relativi al **diritto di chiamata e alla prima ora di manodopera sino alla concorrenza di un Massimale di € 100,00.**

L'eventuale eccedenza dei costi rispetto ai Massimali sopra indicati dovrà essere **corrisposta immediatamente a seguito della Prestazione dalla persona di fiducia incaricata dall'Assicurato direttamente al fornitore inviato dalla Struttura Organizzativa.**

“Partenza protetta”

In caso di Guasto od Incidente all'auto o alla moto dell'Assicurato (di seguito definite "Veicolo") utilizzati per raggiungere il luogo di partenza del Viaggio o del soggiorno, durante il viaggio di andata, o per tornare alla Residenza dal luogo di arrivo del Viaggio o dal soggiorno durante il viaggio di ritorno, la Struttura Organizzativa, a seguito di contatto da parte dell'Assicurato organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti Prestazioni:

Viaggio di Andata:

27) Traino del Veicolo dal luogo dell'Evento alla più vicina officina attrezzata.

L'Impresa tiene a proprio carico **le spese di traino fino al Massimale di € 130,00.**

28) Taxi o altro mezzo di trasporto, in seguito al traino del Veicolo effettuato dalla Struttura Organizzativa, per permettere all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del Viaggio o del soggiorno. L'Impresa tiene a proprio carico le relative spese **fino al Massimale di € 200,00.**

29) In seguito a traino, **spese di custodia del Veicolo** fino al rientro dell'Assicurato dal Viaggio e **fino al Massimale di € 100,00.**

Viaggio di Ritorno:

30) Traino del Veicolo dal luogo dell'Evento alla più vicina officina attrezzata.

L'Impresa tiene a proprio carico le spese di traino **fino al Massimale di € 130,00.**

31) Informazioni per noleggiare un auto: la Struttura Organizzativa provvederà a gestire il servizio di autonoleggio **provvedendo esclusivamente ad informare l'Assicurato sui costi di noleggio ed effettuando la chiamata per la prenotazione del servizio.**

32) In seguito a traino, **spese di custodia del Veicolo** fino al rientro dell'Assicurato presso la propria Residenza e **fino al Massimale di € 100,00.**

Le Prestazioni “Partenza Protetta”:

- decorrono dalle 24 ore antecedenti l'inizio del Viaggio e terminano alle ore 24 del giorno di fine del Viaggio e comunque non oltre al momento di scadenza dell'Assicurazione;
- sono operanti per l'auto o la moto utilizzata dall'Assicurato, purché immatricolata in Italia e da non più di 10 anni.

2.3 – Esclusioni specifiche per la Sezione Assistenza (ad integrazione delle esclusioni di cui all'art. 7.1)

Le Prestazioni non sono dovute nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Struttura Organizzativa.

L'Impresa non prende in carico gli eventi conseguenti a:

- a) mancato preventivo contatto con la Struttura Organizzativa o, comunque, assenza della preventiva autorizzazione della stessa, a seguito del Sinistro;
- b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

2.5 – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato **potrà telefonare alla Struttura Organizzativa** in funzione 24 ore su 24, al:

- Numero Verde 800 955 542
- per chiamare dall'estero comporre: +39 015 2559616

o inviare un telegramma a:

Mapfre Asistencia S.A.
Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI)

oppure un fax al numero +39 015 2559604.

In ogni caso si dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- cognome e nome;
- numero della presente Polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l'Assicurato nel corso dell'Assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.

La Struttura Organizzativa accetta documentazione redatta in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

Ove richiesto, sarà necessario inviare gli ORIGINALI (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

3 - CONDIZIONI SEZIONE BAGAGLIO

3.1 – Disposizioni e limitazioni garanzie Bagaglio

L'Indennizzo/Rimborso verrà corrisposto:

- successivamente a quello del Vettore responsabile dell'Evento, **al netto di quanto già indennizzato/rimborsato da questo e solo qualora il relativo indennizzo/rimborso non copra l'intero ammontare del danno, e comunque fino alla concorrenza della Somma Assicurata prevista per la Garanzia;**
- **in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del Sinistro.**

In caso di capi di vestiario acquistati durante il Viaggio, l'Indennizzo/Rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.

Garanzie Bagaglio

33) Furto, Incendio, perdita e danni al Bagaglio

L'Impresa, per tramite della Struttura Liquidativa, **indennizza** l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui **derivanti da Furto, Incendio, Rapina, Scippo, smarrimento e danni al Bagaglio personale**, sino alla concorrenza della Somma Assicurata pari a **€ 1.000,00**.

Per le Forme di Copertura "Viaggi", "Vacanze sulla Neve" e "Viaggi - Soggiorni Prolungati" l'indennizzo verrà corrisposto con i limiti indicati nella tabella sottostante:

Durata copertura assicurativa acquistata (periodo assicurativo)	Numero massimo sinistri indennizzabili per periodo assicurativo
fino a 22 giorni	1
fino a 60 giorni	2
fino a 6 mesi	3
fino a 12 mesi	4

Fermi restando i limiti sopra indicati, il massimo esborso dell'Impresa, per ciascun Sinistro, non sarà superiore ad € 15.000,00 per la totalità dei partecipanti al medesimo Viaggio.

Per le Forme di copertura "Viaggi Gruppi" e "Vacanze sulla Neve Gruppi", qualora il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la Garanzia si intenderà **complessivamente prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Assicurato e, complessivamente fino ad un importo massimo di € 50.000,00**. Tale importo deve intendersi il massimo esborso per periodo assicurativo e per la totalità dei sinistri denunciati ed indennizzabili a termini di Polizza.

La Garanzia opera anche per i passeggeri e le carrozzine, nel caso in cui dei minori di sei anni o persone con disabilità siano assicurati con la presente Polizza per il medesimo Viaggio.

Le macchine ed il materiale fotografico, radiofonico, per la registrazione del suono e dell'immagine, lettori musicali, MP3/MP4, lettori CD e DVD, computer, tablet, binocoli, telescopi, nonché i relativi accessori sono indennizzati **fino alla concorrenza massima del 50% della Somma Assicurata**.

La Garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori degli effetti personali **fino alla concorrenza di € 100,00 per Assicurato e, in caso di Forme di Copertura "Viaggi Gruppi" e "Vacanze sulla Neve Gruppi", qualora il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, complessivamente fino ad un importo massimo di € 5.000,00.**

34) Ritardo nella consegna dei Bagagli imbarcati

In occasione di un volo aereo l'Impresa, per tramite della Struttura Liquidativa, rimborsa, entro i limiti di € 150,00 per persona assicurata, gli acquisti di prima necessità effettuati:

- in seguito ad **un ritardo** (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), **superiore a 8 ore, nella riconsegna del Bagaglio registrato;**
- in seguito alla **mancata riconsegna** del Bagaglio registrato.

Per la sola Forma di Copertura "Viaggi Elite" e "Viaggi Elite - Soggiorni Prolungati", il suddetto limite si intende elevato ad € 300,00.

Per le Forme di Copertura "Viaggi Gruppi" e "Vacanze sulla Neve Gruppi", qualora il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la Garanzia si intenderà complessivamente prestata **fino alla concorrenza di € 150,00 per Assicurato e, complessivamente, fino ad un importo massimo di € 1.500,00.**

La Garanzia per gli acquisti di prima necessità **decorre ed è operante dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina al check-in del viaggio di ritorno.**

Non vengono rimborsati gli acquisti effettuati nella località di rientro.

35) Rimborso spese di spedizione di oggetti dimenticati o rubati durante il Viaggio

L'Impresa, per tramite della Struttura Liquidativa, **rimborserà le spese di spedizione di oggetti dell'Assicurato rubati e in seguito recuperati o semplicemente dimenticati dall'Assicurato durante il Viaggio, fino ad € 125,00, purché il valore commerciale di detti oggetti non sia inferiore a tale limite.**

Per le Forme di Copertura "Viaggi Gruppi" e "Vacanze sulla Neve Gruppi", qualora il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la Garanzia si intenderà complessivamente prestata **fino alla concorrenza di € 125,00 per Assicurato e, complessivamente, fino ad un importo massimo di € 1.250,00.**

3.2 – Esclusioni specifiche per la Sezione Bagaglio (ad integrazione delle esclusioni di cui all'art. 7.1)

L'Impresa non indennizza/rimborsa i danni:

- a) causati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b) in seguito a Furto di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia alle pubbliche autorità del luogo ove si è verificato l'Evento;

c) in caso di mancata o ritardata consegna, o danni da parte del Vettore, se in assenza di copia del rapporto di irregolarità Bagaglio.

3.3 – Istruzioni per la denuncia sinistri

L'Assicurato **deve dare avviso alla Struttura Liquidativa**, nel più breve tempo possibile e, comunque, **entro 3 giorni dal rientro**, fornendo:

- a) numero della presente Polizza;
- b) dati anagrafici, recapito e codice fiscale del destinatario del pagamento;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN (codice SWIFT nel caso di conto estero o conto corrente postale) e nome del titolare del conto corrente, se differente dall'intestatario della pratica;

in caso di Furto, Incendio, Rapina, Scippo:

- d) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'Evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione attestante il loro valore;
- e) copia del reclamo inviato all'albergatore od al Vettore a cui è stato affidato il Bagaglio;

in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo, danneggiamento del Bagaglio:

- f) biglietto del Vettore e ticket del Bagaglio, in copia;
- g) rapporto di irregolarità Bagaglio (c.d. Property Irregularity Report), in copia;
- h) copia della lettera di reclamo inviata al Vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del Vettore stesso;
- i) risposta del Vettore attestante la data e l'ora della ritardata riconsegna, il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- j) fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore;
- k) elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il loro valore;
- l) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale.

La Struttura Organizzativa accetta documentazione redatta in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

La denuncia può essere inoltrata scrivendo a MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella, o all'indirizzo e-mail ufficio.liquidazione@mapfre.com.

4 - CONDIZIONI SEZIONE PERDITA DI SERVIZI

4.1 – Disposizioni e limitazioni Garanzie Perdita di Servizi

36) Rimborso di vacanze non godute

Qualora, a seguito della partenza, l'Assicurato sia costretto a interrompere il Viaggio per:

- Infortunio o Malattia Improvvisa **che comportino l'erogazione della Prestazione Assistenza 2) Rientro Sanitario** o comunque Ricovero in Istituto di cura per una degenza superiore ai tre giorni;
- decesso/Ricovero d'urgenza del coniuge/convivente more uxorio o di proprio parente o affine fino al terzo grado o, in caso di convivenza more uxorio, di proprio parente fino al terzo grado o di parenti del convivente fino al secondo grado;
- gravi danni materiali alla propria abitazione di Residenza o al locale, utilizzato a scopo professionale, nel quale l'Assicurato eserciti la libera professione o impresa e per i quali la sua presenza sia indispensabile ed insostituibile, causati da incendio, **a patto che sia necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco**, Furto denunciato alle forze dell'ordine o allagamento grave, **purché l'Evento si sia manifestato posteriormente alla sua partenza**

L'Impresa, per tramite della Struttura Liquidativa, **corrisponderà un Rimborso per ogni giorno di vacanza non usufruito, sino alla concorrenza della Somma Assicurata pari a € 1.000,00.**

L'indennizzo verrà corrisposto con i limiti indicati nella tabella sottostante:

Durata copertura assicurativa acquistata (periodo assicurativo)	Numero massimo sinistri indennizzabili per periodo assicurativo
fino a 22 giorni	1
fino a 60 giorni	2
fino a 6 mesi	3
fino a 12 mesi	4

Fermi restando i limiti sopra indicati, il massimo esborso dell'Impresa, per ciascun Sinistro, non sarà superiore ad € 15.000,00 per la totalità dei partecipanti al medesimo Viaggio.

Il Rimborso si ottiene dividendo il costo del Viaggio, risultante dal contratto di Acquisto, per il numero di giorni di Viaggio previsti e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni di vacanza non usufruiti, previa giustificazione del costo dell'acquisto.

La presente Garanzia, operante esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato sia obbligato ad interrompere anticipatamente le vacanze per una delle cause sopra citate, prevede che la causa si verifichi dopo l'inizio del Viaggio, e che l'Assicurato non ne sia al corrente prima della partenza. L'Assicurato deve essere in grado di fornire la documentazione necessaria a conferma dell'Evento.

37) Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva
Qualora, a seguito della partenza ed in conseguenza di un Infortunio, l'Assicurato fosse

ricoverato per un periodo **superiore a tre giorni**, presso un Istituto di Cura e/o fosse **portatore di Gessatura**, l'Impresa, per il tramite della Struttura Liquidativa, **rimborserà per il periodo di impossibilità allo svolgimento dell'attività dello sci (o dello snowboard o del pattinaggio sul ghiaccio), comprovato da certificazione medica, le spese:**

- relative ai giorni di skipass;
- relative ad eventuali lezioni di sci, snowboard o pattinaggio;
- relative ad eventuale noleggio di attrezzatura sportiva,

già pagate e non utilizzate, nel limite della Somma Assicurata prevista.

La Garanzia è prestata fino alla concorrenza di una **Somma Assicurata pari a € 300,00** per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa, con il limite di **€ 35,00** al giorno per il rimborso dello skipass, di **€ 25,00** al giorno per il rimborso delle lezioni di sci, snowboard o pattinaggio, e di **€ 15,00** giornaliere per il noleggio dell'attrezzatura sportiva.

L'indennizzo verrà corrisposto con i limiti indicati nella tabella sottostante:

Durata copertura assicurativa acquistata (periodo assicurativo)	Numero massimo sinistri indennizzabili per periodo assicurativo
fino a 22 giorni	1
fino a 60 giorni	2
fino a 6 mesi	3
fino a 12 mesi	4

Fermi restando i limiti sopra indicati, il massimo esborso dell'Impresa, per ciascun Sinistro, non sarà superiore ad € 3.000,00 per la totalità dei partecipanti al medesimo Viaggio.

In seguito alla valutazione della documentazione ricevuta, l'Impresa, per tramite della Struttura Liquidativa, **rimborserà all'Assicurato una somma pari al costo sostenuto per lo skipass, suddiviso per il numero di giorni della sua durata e moltiplicato per la durata residua dello stesso, le lezioni di sci o snowboard o pattinaggio, già pagate e non usufruibili e il costo del noleggio dell'attrezzatura sportiva non goduta.**

4.2 – Istruzioni per la denuncia sinistri

In caso di Sinistro **l'Assicurato dovrà effettuare**, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'Evento, **una denuncia scrivendo a MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella, o all'indirizzo e-mail ufficio.liquidazione@mapfre.com**, fornendo le seguenti informazioni e documenti:

Rimborso vacanze non godute

- copia della Polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale e recapiti;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia al Viaggio in originale;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- scheda di iscrizione al Viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del Viaggio o locazione;
- fattura dell'organizzazione relativa alla penale addebitata;

- programma e regolamento del Viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di acquisto Viaggio;

Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva

- copia della Polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale e recapiti;
- circostanze dell'Evento;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del Sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'Infortunio subito;
- copia completa della cartella clinica;
- certificato medico riportante i giorni di prognosi;
- originale dello skipass, della fattura di pagamento delle lezioni di sci e del noleggio dell'attrezzatura sportiva.

La Struttura Organizzativa accetta documentazione redatta in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

5 - CONDIZIONI SEZIONE RITARDI

5.1 – Disposizioni e limitazioni Garanzia Ritardi

38) Ritardo del Viaggio

Qualora il **Vettore** scelto dall'Assicurato **subisca un ritardo superiore alle 6 ore**, l'Impresa, per tramite della Struttura Liquidativa, **dietro presentazione di giustificativi e delle dovute fatture, rimborsa le spese aggiuntive** relative all'hotel, al vitto e al trasporto conseguenti a detto ritardo, **entro il limite di € 50,00 ogni 6 ore di ritardo, con il massimo di € 300,00 per Sinistro.**

L'indennizzo verrà corrisposto con i limiti indicati nella tabella sottostante:

Durata copertura assicurativa acquistata (periodo assicurativo)	Numero massimo sinistri indennizzabili per periodo assicurativo
fino a 22 giorni	1
fino a 60 giorni	2
fino a 6 mesi	3
fino a 12 mesi	4

Fermi restando i limiti sopra indicati, il massimo esborso dell'Impresa, per ciascun Sinistro, non sarà superiore ad € 15.000,00 per la totalità dei partecipanti al medesimo Viaggio.

La Struttura Liquidativa surroga l'Assicurato fino alla concorrenza dell'importo soddisfatto, relativamente alle azioni e diritti, a lui spettanti verso il responsabile dei ritardi prodottisi.

5.2 – Istruzioni per la denuncia Sinistri

In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'Evento, una denuncia scrivendo a **MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella, o all'indirizzo e-mail ufficio.liquidazione@mapfre.com**, fornendo le seguenti informazioni e documenti:

- copia della Polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale e recapiti;
- contratto di acquisto Viaggio;
- titolo di viaggio o ultimo orario ufficiale comunicato dal Vettore, in copia;
- documentazione attestante l'orario dell'effettiva partenza. Il Vettore dovrà rilasciare certificazione attestante la causa e l'effettivo ritardo rispetto all'orario inizialmente pianificato e l'eventuale rimborso e/o servizi riconosciuti;
- scheda di iscrizione al Viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del Viaggio o locazione;
- giustificativi e fatture relative alle spese sostenute per hotel, vitto e trasporto conseguenti al ritardo.

La Struttura Organizzativa accetta documentazione redatta in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

6 - CONDIZIONI SEZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO

(SEZIONE OPZIONALE, VALIDA SE ED IN QUANTO RICHIAMATA ESPRESSAMENTE SUL SIMPLO DI POLIZZA)

6.1 – Spese di Annullamento del Viaggio

La Garanzia si intende prestata a copertura di un solo Viaggio effettuato nell'ambito del periodo assicurativo per il quale è sottoscritta la Polizza.

Al verificarsi di una delle cause di annullamento coperte da Garanzia (come sotto indicate), l'Impresa, per tramite della Struttura Liquidativa rimborsa, **fino alla concorrenza della Somma Assicurata prescelta indicata in Polizza**, la penale di annullamento del Viaggio, esclusi i costi di gestione della pratica, di transazione informatica e le tasse di imbarco, applicata contrattualmente esclusivamente da:

- Vettori e società di noleggio veicoli;
- strutture ricettive (hotel, villaggi, etc.);
- tour operator e/o agenzie di viaggio e/o organizzazioni turistiche.

L'Impresa, per tramite della Struttura Liquidativa, rimborsa la penale addebitata o comunque la somma trattenuta contrattualmente dal fornitore del servizio:

- all'Assicurato colpito dalla causa di annullamento;

e, alternativamente e **purché assicurati ed iscritti sulla medesima Assicurazione:**

- ai componenti del nucleo familiare

oppure

- ad uno dei Compagni di Viaggio.

La Struttura Liquidativa ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

La Garanzia è valida a fronte di un acquisto con un valore economico della penale non superiore, per singolo Assicurato, alla Somma Assicurata prescelta indicata in Polizza, in ogni caso fino al raggiungimento di un massimo Rimborso pari a € 15.000,00 per Transazione.

Per le Forme di Copertura “Viaggi Gruppi” e “Vacanze sulla Neve Gruppi”, il suddetto massimo Rimborso è elevato a € 30.000,00 per Transazione.

L'Assicurato dovrà provvedere all'annullamento del Viaggio entro il termine di 3 giorni dalla data dell'Evento (da tale computo, la data dell'Evento si intende esclusa).

Qualora tale termine di tre giorni coincida con la data di inizio Viaggio, oppure cada successivamente ad essa, l'annullamento dovrà essere effettuato con almeno 24 ore di anticipo sulla data di inizio Viaggio.

In caso contrario, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, la Struttura Liquidativa **rimborserà all'Assicurato la penale applicabile alla data in cui si è verificata la causa di annullamento garantita e l'eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.**

6.2 – Cause di annullamento coperte da garanzia

Cause di annullamento coperte dalla Garanzia, purché l'Assicurato non ne fosse a conoscenza al momento della decorrenza della Garanzia o non potesse

ragionevolmente prevederne la manifestazione:

a) Malattia Improvvisa, Infortunio o decesso (inclusi eventi acuti e/o riacutizzazioni di patologie preesistenti **che non siano stati oggetto di trattamento medico nei 45 giorni precedenti la decorrenza della Garanzia):**

- dell'Assicurato o di un suo Familiare;
- del contitolare dell'azienda o dello studio associato;
- della persona incaricata di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap durante il Viaggio e/o soggiorno.

In caso di Ricovero ospedaliero o decesso, l'Indennizzo verrà corrisposto senza alcuno Scoperto; in tutti gli altri casi, la penale di Viaggio sarà rimborsata previa detrazione di uno Scoperto pari al 10% della penale stessa, con il minimo di Euro 50,00;

- b) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato a seguito di Incendio, Furto con scasso o di calamità naturali, tali da rendere necessaria la sua presenza; danni al locale utilizzato a scopo professionale nel quale l'Assicurato eserciti la libera professione, o ne sia l'usufruttuario, e per i quali la sua presenza sia indispensabile ed insostituibile;
- c) licenziamento o sospensione dal lavoro dell'Assicurato, a condizione che il medesimo non ne abbia ricevuto comunicazione verbale o scritta anteriormente alla decorrenza della Garanzia;
- d) nuova assunzione in una Impresa diversa con regolare contratto di assunzione, a patto che l'inserimento nella nuova Impresa avvenga posteriormente alla decorrenza della Garanzia e che l'Assicurato non ne fosse al corrente il giorno dell'acquisto del Viaggio;
- e) citazione in tribunale o davanti ad autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale quale imputato, testimone o giudice popolare;
- f) convocazione scritta presso i seggi elettorali in qualità di membro della commissione, purché successiva alla decorrenza della Garanzia;
- g) partecipazione ad esami di concorsi, che cadano durante il periodo del Viaggio, purché indetti da organismi pubblici successivamente alla decorrenza della Garanzia;
- h) furto della documentazione inerente al Viaggio (quali carte d'imbarco, documenti d'identità e tutto ciò che è necessario per i successivi spostamenti al fine di arrivare alla destinazione prefissata) a causa del quale l'Assicurato sia impossibilitato ad iniziare o proseguire il viaggio; il furto dovrà essere attestato da verbale di denuncia redatto dalle Autorità;
- i) trasferta forzosa dell'attività lavorativa per un periodo superiore ai 3 mesi;
- j) convocazione inattesa per intervento chirurgico urgente di:
- Assicurato o Familiare;
 - Compagno di Viaggio dell'Assicurato soggetto alle stesse condizioni di Polizza;
 - suo sostituto professionale, a patto che la presenza dell'Assicurato nell'assumere l'incarico sia insostituibile e indispensabile;
 - Persona incaricata di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap durante il Viaggio e/o soggiorno;
- k) complicanze della gravidanza o aborto spontaneo, ad esclusione del parto e delle complicanze a partire dal sesto mese di gestazione;
- l) vincita di un viaggio e/o soggiorno gratuito in un sorteggio pubblico, davanti a notaio, simile a quello acquistato o in date coincidenti o sovrapponibili, anche parzialmente a quelle del Viaggio acquistato;

- m) affidamento di un minore in adozione;
- n) proroga del contratto di lavoro, comunicata posteriormente alla decorrenza della Garanzia;
- o) concessione di borse di studio ufficiali;
- p) firma di documenti ufficiali dell'Assicurato nelle date di Viaggio, esclusivamente di fronte alla Pubblica Amministrazione;
- q) qualsiasi Malattia Improvvisa dell'Assicurato la cui età è inferiore ai 48 mesi e che, a giudizio del medico, renda inopportuna la partenza per il Viaggio. **L'Indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di uno scoperto del 10% della penale di annullamento del Viaggio con il minimo di Euro 50,00;**
- r) spostamento della residenza lavorativa, a patto che questa comporti uno spostamento superiore a 100 km rispetto alla residenza lavorativa in corso e che l'insediamento in tale nuova residenza avvenga posteriormente alla decorrenza della Garanzia e che l'Assicurato non ne fosse al corrente il giorno dell'acquisto del Viaggio.

La Struttura Liquidativa rimborsa entro i limiti della Somma Assicurata le spese di cessione del Viaggio dell'Assicurato ad altra persona per una delle cause di annullamento coperte da Garanzia.

6.3 – Istruzioni per la denuncia Sinistri.

In caso di forzata rinuncia al Viaggio, l'Assicurato dovrà:

- a) comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia o al Vettore **l'annullamento e la rinuncia formale al Viaggio nel più breve tempo possibile**, al fine di ridurre al minimo le penali di annullamento;
- b) **effettuare una denuncia alla Struttura Liquidativa entro 3 giorni dalla data dell'Evento e comunque entro 24 ore la data di inizio Viaggio se il termine di 3 giorni cade successivamente alla data di inizio del Viaggio.**

La denuncia può essere inoltrata scrivendo a **MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella, o all'indirizzo e-mail ufficio.liquidazione@mapfre.com** fornendo le seguenti informazioni e documenti:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza o delle polizze sottoscritte per il medesimo Viaggio;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia al Viaggio in originale;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato o delle persone che hanno dato origine all'annullamento (Familiare, contitolare dell'azienda/studio associato);
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- documentazione attestante se la rinuncia e/o modifica del Viaggio o locazione è dovuta a Malattia e/o Infortunio. In tal caso, la denuncia dovrà riportare:
 - tipo di patologia;
 - date di inizio e termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare alla Struttura Liquidativa i seguenti documenti:

- copia della Polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale e recapiti;
- in caso di Malattia, certificato medico attestante la data dell'insorgenza della Malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi; per prognosi superiori a 5 giorni, certificato medico dello specialista;
- in caso di Infortunio, verbale del pronto soccorso attestante la data e le dinamiche relative all'Infortunio;
- in caso di Ricovero, copia completa della cartella clinica;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del Viaggio o locazione;
- fattura dell'organizzazione relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del Viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di acquisto Viaggio.

In caso di penale addebitata dal vettore:

- conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione attestante la penale addebitata;
- copia del biglietto di Viaggio annullato in caso di addebito parziale della penale;
- originale del biglietto di Viaggio in caso di addebito totale della penale.

La Struttura Organizzativa accetta documentazione redatta in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

La Struttura Liquidativa ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

7 - ESCLUSIONI

7.1 – Esclusioni

Esclusioni operanti per le Sezioni Assistenza, Bagaglio, Perdita servizi, Ritardi, Annullamento Viaggio.

La Prestazione/Garanzia non è operante in caso di Sinistro causato direttamente od indirettamente da:

1. dolo dell'Assicurato;
2. coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso;
3. suicidio (tentato o consumato) oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
4. stato di ebbrezza o influsso di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e psicotrope e relative conseguenze a breve, medio e lungo termine;
5. manifestazioni cliniche e relativi trattamenti diagnostici e terapeutici, riguardanti sindromi organiche cerebrali e psicosi in genere, loro complicità e conseguenze;
6. virus da immunodeficienza umana (HIV), sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), Malattie sessualmente trasmissibili e relative complicità o Malattie connesse;
7. Malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese o dal puerperio, aborto non terapeutico, parto, fecondazione assistita e/o e cura dell'infertilità;
8. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, sommosse, tumulti popolari, saccheggi, scioperi;
9. atti vandalici ed atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
10. anche solo parzialmente, da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, da esposizione a radiazioni ionizzanti ed a scorie nucleari, da contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
11. trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
12. inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
13. partecipazione a campionati sportivi, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
14. cura o eliminazione di Difetti Fisici o Malformazioni congenite;
15. Malattia cronica e Malattia Preesistente;
16. epidemie e/o pandemie (dichiarate dall' Istituto Superiore di Sanità e/o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo

esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Limitatamente alle Forme di Copertura “Vacanze sulla Neve” e “Vacanze sulla Neve Gruppi”, sono sempre escluse le seguenti attività:

17. alpinismo/scalata su roccia o accesso ai ghiacciai, sci fuoripista, sci escursionismo, sci alpinismo, sci estremo in genere, sci acrobatico, motoslitte scidoo, salto dal trampolino con sci, heliski, hockey su ghiaccio, ice speedway, gare e attività agonistiche o professionali.

Esclusioni operanti per la Sezione Assistenza

La Prestazione non è operante:

- a) qualora si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'Istituto di Cura presso la quale egli si trova ricoverato;
- b) per il neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del Viaggio, anche in caso di parto prematuro.

Nel caso in cui l'Assicurato, o chi per esso, volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario, l'Impresa sospenderà immediatamente l'Assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.

L'Impresa non prende in carico gli eventi conseguenti a:

- c) Viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo (anche temporaneamente) un divieto o una limitazione ai viaggi emessi da un'autorità pubblica competente, o sia dalla stessa sconsigliato di recarsi;
- d) Viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici o estetici;
- e) sport/attività comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, di natura diversa da quelle di carattere ricreativo e occasionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rally, karting, motocross, offshore, motonautica e simili);
- f) guida ed uso di deltaplani ed altri veicoli ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili, sport aerei in genere;
- g) sci, snowboard, pattinaggio sul ghiaccio, guidoslitta, bob, escursioni con slitta trainata da cani, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, tiro con armi, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), rodei, sport professionali e canoa (ad eccezione che detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale).

Limitatamente alle Forme di Copertura “Vacanze sulla Neve” e “Vacanze sulla Neve Gruppi”, si intende invece compresa la pratica di sci alpino, sci di fondo, snowboard, pattinaggio sul ghiaccio (ferme restando le esclusioni di cui all'art. 7.1 punto 17);

- h) windsurf, kitesurf, surf, kayak, immersioni con autorespiratore (per quest'ultima ad eccezione che sia svolta in caso di partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello, sotto la guida dell'istruttore);
- i) sport acrobatici e estremi quali bungee jumping, base jumping, canyoning, parasailing, parkour e simili;
- j) sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria e ogni tipo di gara d'avventura, agonistica o professionale;
- k) quarantene.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 15/03/2020



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB027150-ASS-EDZ-0320bis | ASSICURAZIONE VIAGGI | ASSISTENZA | BAGAGLIO | PERDITA DI SERVIZI
RITARDI | ANNULLAMENTO VIAGGIO